Informativa per la clientela di studio

N. 22 del 05.02.2014

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Omesso pagamento delle ritenute d'acconto da parte del sostituto

Il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento, è legittimato a detrarla anche quando manchi la regolamentare certificazione di avvenuto versamento rilasciata dal sostituto. A tal fine è sufficiente documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta.

Premessa

Il professionista che dimostra di avere percepito il compenso al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento **operata, ma non versata dal committente,** è legittimato a detrarla non potendo *"pagare due volte, e certamente non per sua colpa",* l'imposta dovuta. È questo l'importante principio di diritto sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio con la **sentenza 27/03/2013.**

Il caso

I giudici tributari di primo grado hanno annullato la cartella esattoriale impugnata da un dottore commercialista. In seguito a controllo formale della dichiarazione, ex art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate procedeva all'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alle ritenute di acconto del 20 per cento su corrispettivi percepiti dal professionista, e che dal controllo effettuato risultavano non essere state versate - per suo conto – dal committente pagatore e sostituto d'imposta.

Il contribuente si è opposto alla riscossione di dette somme, affermando che le fatture erano state **pagate dal committente al netto delle ritenute,** e che **nessuna norma prevede la solidarietà tra sostituito e sostituto**, essendo quest'ultimo il solo soggetto obbligato per legge a ritenere l'acconto dell'imposta al momento del pagamento, per poi eseguire il relativo versamento delle ritenute operate. Costituitosi in giudizio, l'Ufficio Finanziario ha dedotto la **totale solidarietà** per il pagamento tra sostituito e sostituto.

Il dato normativo

L'art. 22 del TUIR consente la detrazione dall'imposta delle ritenute d'acconto "operate"; mentre l'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 prevede la possibilità per l'Ufficio finanziario di escludere lo scomputo, se le ritenute **non risultassero dalle dichiarazioni o dalle certificazioni dei sostituti d'imposta**.

Poiché tali disposizioni non pongono come condizione il versamento delle ritenute, la **risoluzione 68/E del 19 marzo 2009,** ha chiarito che se il contribuente **non riceve** la certificazione del sostituto può, comunque, scomputare le ritenute subite esibendo la fattura, la documentazione bancaria e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.

La prova liberatoria

Ebbene, nel caso trattato dal giudice tributario di Sondrio, il contribuente è riuscito a documentare l'effettivo avvenuto assoggettamento a ritenuta, tramite esibizione della fattura e della documentazione bancaria, comprovanti **che il corrispettivo incassato era quello al netto della ritenuta.**

Il contribuente, non avendo ricevuto per tempo la "certificazione" dell'avvenuto versamento da parte del sostituto, ha agito correttamente poiché si è attenuto al dettato della risoluzione n. 68/E/2009. Infatti, con tale documento di prassi, è stata proprio l'Agenzia delle Entrate a riconoscere ai lavoratori autonomi, la possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo, anche quando manchi la regolamentare "certificazione" di avvenuto versamento rilasciata dal sostituto, **a condizione che il contribuente sia in grado di documentare l'effettivo avvenuto assoggettamento a ritenuta**.

Conclusioni

In conclusione, se il committente non avesse eseguito il versamento della ritenuta d'acconto operata, il professionista potrebbe opporsi con successo alla cartella esattoriale conseguente a controllo formale della dichiarazione, documentando l'effettivo avvenuto assoggettamento a ritenuta dei corrispettivi percepiti. L'onere probatorio gravante sul professionista potrà essere assolto tramite esibizione delle fatture e della documentazione bancaria comprovanti che il corrispettivo incassato era quello al netto della ritenuta.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse……